

**N. 02799/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 04736/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4736 del 2013, proposto da:

Vidjan Gjoni, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del C.d.S. in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

***contro***

Ministero Dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura Di Bari, in persona del Questore pro-tempore,

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 00632/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l'avvocato Sangiovanni;

Ritenuto, ad un primo esame, che non sembra sussistere il fumus boni juris,

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4736/2013).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)